



*Istituto comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Via Comunale 55- Annunziata - 98168 Messina tel./fax 090 356387
c.f. 97062170838 - www.icvittorinimessina.it
e-mail: meic822001@istruzione.it - pec: icvittorinimessina@pec.it*

*Ai genitori e agli alunni
delle classi terze della
Scuola secondaria di I grado
dell'I.C. n. 15 "E. Vittorini"*

AVVISO

REGOLAMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2021 /22

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **DECRETO MINISTERIALE** 26 agosto 1981. Criteri orientativi per gli esami di licenza media.
- **DECRETO LEGISLATIVO** N. 297 del 16 aprile 1994. Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- **D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998**. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).
- **DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999**. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- **DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003**. Codice in materia di protezione dei dati personali.
- **DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004**. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
- **NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004**. Iniziative relative alla Dislessia.

- **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009.** Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.
- **D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009.** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 01 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).
- **LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010.** Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011.** Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.
- **DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011.** Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012.** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.
- **DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012.** Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- **CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013.** Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- **NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013.** Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.
- **NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013.** Strumenti di intervento per alunni.
- **NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014.** Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.
- **REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679.** GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019.
- **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.** Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

- **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017** Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017** Finalità della certificazione delle competenze.
- **CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017.** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022.** Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO I CICLO

1. Ammissione

L'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno un terzo del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Lo scrutinio precede, naturalmente, l'inizio dell'esame di Stato e la riunione della plenaria.

2. Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs.

3. Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. Prove

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'art. 7 del D.M. 741/2017;

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia il tris di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del D.M. 741/2017;

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una

dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

c) colloquio, come disciplinato dall'art. 10 del D.M. 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

- Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. 741/2017.
- Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato.
- Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'art. 5 del D.M. 741/2017.

Svolgimento del colloquio:

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Ed. Civica.

Gli alunni potranno sviluppare un percorso multidisciplinare, elaborando le varie tematiche in un prodotto originale, realizzabile sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale (presentazione, e-book, sito web), mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale.

Alunni con PEI:

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

- **Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104**, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti articolo 13 DM 741 - 2017. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

- **Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 DM 741-2017. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Il colloquio orale avrà la durata massima di 20 minuti.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.M. 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la **votazione di dieci decimi** può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico Bacheca Argo, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non licenziato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 741/20176 e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'art. 7 del D.Lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'art. 15 del D.M. 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza a meic822001@istruzione.it, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.

Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. **In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.**

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Messina, 06/05/2022

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Maisano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /199*